



Pasquale Lillo

(professore ordinario di Diritto e religione nell'Università della Tuscia-Viterbo,
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo)

Orizzonti giuridici della dimensione bioetica *

*Juridical horizons of the bioethical dimension **

ABSTRACT: In his broad cultural, legal and academic experience, Giuseppe Dalla Torre has also dealt with issues relating to bioethics and biolaw. His thought contribution on the subject has proved to be of great scientific importance both because from a temporal point of view he was one of the first Italian jurists to take an interest in bioethics; and because he has indicated criteria and solutions that have profoundly crossed the dynamics characterizing the debate and studies of the bioethical phenomenon in Italy. The paper intends to testify to the continuing relevance of the fundamental contents of his teaching in the bioethical sector, highlighting that they have accompanied the evolution of Italian biolaw from the very first steps.

SOMMARIO: 1. Dalla bioetica alla biogiuridica. - 2. Etica e diritto. - 3. Profili di diritto ecclesiastico nella dimensione bioetica. - 4. Questioni bioetiche e valori costituzionali.

1 - Dalla bioetica alla biogiuridica.

Durante gli anni '70 del secolo scorso, nell'ambito del dibattito culturale e accademico statunitense si diffuse la preoccupazione che il processo scientifico e tecnologico, pur essendo idoneo a migliorare le condizioni di vita dell'uomo, tuttavia, ove condotto in maniera incontrollata - secondo logiche di puro mercato ovvero senza l'osservanza di limiti e di regole oggettive - avrebbe potuto provocare, nel tempo, gravi danni all'umanità e alle differenti forme di vita esistenti sulla Terra.

Per prevenire scenari mondiali potenzialmente devastanti, in campo medico maturò l'idea di costruire percorsi di dialogo fra la cultura umanistica e quella scientifica. Nacque così la "bioetica", intesa quale studio sistematico dei comportamenti umani nell'area delle scienze della



vita e della cura della salute, condotto alla luce dei valori e dei principi morali¹.

Sin dal suo momento genetico e sin dai suoi primi passi, la bioetica si pose come disciplina scientifica volta a garantire la conservazione del genere umano e la sopravvivenza dell'intero ecosistema. Infatti, essa si rivolge non solo all'uomo, ma a tutto l'ambiente e al mondo naturale in cui l'umanità vive, con l'obbiettivo di utilizzare la conoscenza scientifica non più in maniera "selvaggia", ma tenendo presenti le indicazioni morali e le leggi insite nella stessa biosfera.

Su queste premesse, la bioetica appare impostata, fin dalle sue origini, quale strumento di riflessione critica verso la capacità di autoregolamentazione del progresso tecnologico e della ricerca scientifica, e appare indirizzata verso due traguardi importanti: quello socio-sanitario della tutela della vita umana, e quello ecologico della tutela dell'ambiente. Con la convinzione che, se la scienza fosse concepita senza riferimenti etici condivisi, un'illimitata libertà di ricerca potrebbe condurre a probabili derive dannose per la vita dell'intero pianeta terrestre.

Pertanto, di fronte al rapido progresso della biotecnologia, di fronte alle continue scoperte nel campo dell'ingegneria genetica e alle crescenti possibilità di manipolare la vita umana e l'ambiente, la bioetica appare porsi come "ponte" di collegamento fra il sapere scientifico e quello umanistico². Entrambi sono chiamati a cooperare insieme, in modo sinergico, al fine di sollecitare gli operatori dei settori di volta in volta interessati a utilizzare in maniera corretta e proficua le nuove conoscenze, migliorando la qualità della propria vita e di quella delle generazioni future³.

In questo orizzonte tematico si inserisce in Italia il contributo di pensiero offerto dal Prof. Giuseppe Dalla Torre, insigne giurista prematuramente scomparso nel dicembre del 2020.

I suoi studi e i suoi scritti, che attraversano per lunghi anni la riflessione scientifica intorno alle tematiche della bioetica, appaiono evidenziati e significativamente valorizzati in un interessante volume di

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Cfr. **V.R. POTTER**, *Bioethics: the science of survival*, in *Perspectives in Biology and Medicine*, 1970; **W.T. REICH**, *Encyclopedia of Bioethics*, Macmillan, New York, 1995.

² Cfr. **V.R. POTTER**, *Bioethics: bridge to the future*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1971.

³ Cfr. **A. PESSINA**, *Bioetica, L'uomo sperimentale*, Mondadori, Milano, 1999.



recente pubblicazione⁴. L'opera raccoglie in maniera sistematica i principali contributi di Giuseppe Dalla Torre su fondamentali questioni di natura bioetica, e offre una lettura, una ricostruzione e una visione organica ed esauriente del suo pensiero intorno ai punti nodali e focali della materia⁵.

Per cogliere le ragioni che lo hanno spinto a interessarsi (anche) delle tematiche bioetiche, occorre sottolineare che Dalla Torre è stato un originale studioso del diritto canonico e del diritto ecclesiastico italiano; ed è stato anche un apprezzato studioso del diritto pubblico e del diritto costituzionale: tanto in relazione ai diversi ordinamenti statali, quanto in rapporto al singolare ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.

Sotto il profilo metodologico, affrontava le tematiche trattate dal punto di vista strettamente giuridico, ma apprendole a una lettura culturale più ampia; cogliendone, a seconda dei casi, sfondi e profili di natura storica, politica o filosofica, ovvero etica o teologica. Non sorprende,

⁴ G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, a cura di L. PALAZZANI, Studium, Roma, 2021.

⁵ Per una esaustiva ricognizione bibliografica degli scritti di Giuseppe Dalla Torre su bioetica e biodiritto, cfr. G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, a cura di L. PALAZZANI, cit., p. 277 ss. Fra le sue diverse e numerose pubblicazioni in materia, si segnala, in specie, ID., *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, p. 99 ss.; ID., *Sperimentazione e consenso. A proposito delle «norme di buona pratica clinica»*, in *Iustitia*, 1992, p. 312 ss.; ID., voce *Stato e confessioni religiose*, in E. BERTI, G. CAMPANINI (a cura di), *Dizionario delle idee politiche*, AVE, Roma, 1993, p. 870 ss.; ID., *Bioetica e diritto. Saggi*, Giappichelli, Torino, 1993; ID., *Nuove frontiere dei rapporti fra Chiesa e comunità politica: la questione bioetica*, in *Archivio giuridico*, 1994, p. 275 ss.; ID., *Laicità dello Stato e questione bioetica*, in *Studium*, 1995, p. 9 ss.; ID., *Laicità dello Stato e questione bioetica*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello stato democratico*, Rubbettino, Napoli, 1996, p. 285 ss.; ID., *Bioetica: i nuovi problemi della cittadinanza*, in G. DALLA TORRE, L. PALAZZANI (a cura di), *La bioetica. Profili culturali, sociali, politici e giuridici*, Studium, Roma, 1997, p. 13 ss.; ID., *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Studium, Roma, 1997; ID., *Identità religiosa, comunità politica e diritto*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 479; ID., *Multiethnicità, bioetica e diritto*, in *Nuovi studi politici*, 2001, p. 9 ss.; ID., *L'obiezione di coscienza dei farmacisti*, in S. FANUELE (a cura di), *Bioetica e società. Speranze per l'umanità. Sfide scientifiche e morali*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 103 ss.; ID., *Il diritto e le trasformazioni della famiglia*, in S. FANUELE (a cura di), *Bioetica e società. Speranze per l'umanità. Sfide scientifiche e morali*, cit., p. 175 ss.; ID., *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, AVE, Roma, 2007, p. 55 ss.; ID., *Diritti umani e bioetica*, in *Pedagogia e Vita*, 2009, p. 45 ss.; ID., *Principio di uguaglianza e bioetica*, in *Vita, Ragione, Dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia*, Cantagalli, Siena, 2012, p. 129 ss.; ID., *Riflessioni su diritti umani e bioetica*, in *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 795 ss.



pertanto, che la familiarità con così solide prospettive e metodologie di studio, con così ampi orizzonti culturali, insieme alla sua spiccata propensione ad avventurarsi e a immergersi in aree e tematiche del tutto nuove o comunque non ancora specificatamente esplorate, abbia sospinto la sua curiosità intellettuale - con brillanti risultati - anche verso il terreno della bioetica.

Il pregevole volume sopra ricordato riconosce a chiare lettere la rilevanza del magistero di Dalla Torre in materia bioetica, basandosi - fra l'altro - su due importanti argomentazioni.

In primo luogo, perché Giuseppe Dalla Torre è stato fra i primissimi giuristi italiani a intuire il particolare interesse per il mondo del diritto delle emergenti problematiche bioetiche. In secondo luogo, perché l'autorevole studioso ha tracciato nei suoi scritti in argomento una serie di linee e di coordinate di fondo, di criteri di orientamento e di principi direttivi, nel cui solco si è mossa gran parte della successiva riflessione giuridica e giurisprudenziale riguardante il tema della bioetica.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che, a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, e con un certo ritardo rispetto all'esperienza di altri ordinamenti stranieri, anche il mondo giuridico italiano si è trovato a occuparsi di tematiche e di problematiche legate alla sfera della così detta "bioetica"⁶.

In particolare, accreditata dottrina ha evidenziato che,

«nell'ambito della discussione bioetica italiana, Giuseppe Dalla Torre è tra i primi giuristi che considera, a fronte del rapido sviluppo del progresso scientifico e tecnologico in ambito biomedico, di estrema urgenza e interesse occuparsi del rapporto fra bioetica e diritto, sia nel profilo teoretico che pratico»⁷.

⁶ Per un primo approccio all'ormai articolato dibattito giuridico in tema, cfr. **M. ARAMINI**, *Introduzione alla bioetica*, Giuffrè, Milano, 2015; **G. BALDINI**, *Riflessioni di biodiritto*, Cedam, Padova, 2012; **F. D'AGOSTINO**, **L. PALAZZANI**, *Bioetica. Nozioni fondamentali*, La Scuola, Brescia, 2013; **L. D'AVACK**, *Il dominio delle biotecnologie. L'opportunità e i limiti dell'intervento del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018; **C. FARALLI** (a cura di), *Bioetica e biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2014; **S.F. MAGNI**, *Bioetica*, Carocci, Roma, 2011; **L. PALAZZANI**, *Introduzione alla Biogiuridica*, Giappichelli, Torino, 2002; **ID.**, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Giappichelli, Torino, 2017; **ID.**, *Biogiuridica. Teorie, questioni, analisi*, Giappichelli, Torino, 2022; **F. POGGI**, *Diritto e bioetica*, Carocci, Roma, 2015; **C. SARTEA**, *Biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2012; **E. SGRECCIA**, **A. TARANTINO** (a cura di), *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, vol. 1-12, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2009-2017; **P. SOMMAGGIO**, *Filosofia del biodiritto*, Giappichelli, Torino, 2016.

⁷ **L. PALAZZANI**, *Introduzione. Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e*



Infatti, come anche testimoniato dalla sua vasta e variegata produzione pubblicistica e giornalistica, Dalla Torre ha affrontato le tematiche bioetiche non soltanto in una prospettiva valoriale, generale e astratta, ma pure con particolare attenzione all'attualità, in relazione alle fattispecie concrete e alle esigenze pratiche e applicative imposte progressivamente dal continuo dinamismo della realtà sociale⁸.

Sin dall'inizio, nel sottostante dibattito culturale italiano in materia, si percepiva che «la neo-nata disciplina tendeva sempre più a delinearasi con uno statuto epistemologico interdisciplinare alla ricerca di un “ponte” [...] tra scienza ed etica, e che tale rapporto non potesse non coinvolgere il diritto»⁹. Di conseguenza,

«si percepiva la inevitabilità del passaggio dalla bioetica al biodiritto. Si iniziava ad usare il neologismo “biodiritto” o “biogiuridica”, nella percezione che la indispensabile riflessione etica sulla giustificazione dei valori di riferimento nell'ambito dell'agire biomedico nel contesto del progresso tecno-scientifico non potesse non coinvolgere anche la dimensione giuridica, in ragione della esigenza di una regolamentazione della prassi»¹⁰. Nella specie, “il problema non era solo quello di proporre orientamenti etici alla coscienza interiore per la condotta in vista della realizzazione del bene, ma anche di elaborare regole finalizzate al coordinamento vincolante dei comportamenti sul piano collettivo per risolvere la controversie e assicurare la convivenza civile”¹¹.

Proiettato verso tale orizzonte di pensiero, fin dai primi anni '90 del secolo scorso, Giuseppe Dalla Torre, con magistrale intuizione, additava ai “più giovani studiosi” delle scienze giuridiche l'esigenza, se non la necessità, di indirizzare la propria attività di ricerca (anche) verso l'orizzonte delle problematiche bioetiche¹². E sottolineava, peraltro, la peculiarità e, dunque, la potenziale ricchezza scientifica e culturale di questo specifico settore - a struttura morfologica interdisciplinare - dove confluiscono, da un lato, l'introspezione etica e l'analisi filosofica rivolte a

biogiuridico, in G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 11.

⁸ Cfr. L. PALAZZANI, *Bioetica e biodiritto*, in G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. BONI, Studium, Roma, 2021, p. 51 ss.

⁹ L. PALAZZANI, *Introduzione. Il contributo di Giuseppe Dalla Torre al dibattito bioetico e biogiuridico*, in G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 11.

¹⁰ L. PALAZZANI, *Introduzione. Il contributo*, cit., p. 11.

¹¹ L. PALAZZANI, *Introduzione. Il contributo*, cit., p. 11.

¹² G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 9.



cogliere la ragion d'essere più profonda delle questioni bioetiche; dall'altro, la riflessione giuridica diretta all'individuazione finale della statuizione normativa da applicare alla fattispecie concreta¹³.

Sembra opportuno osservare che, ove la bioetica fosse rimasta una pura e semplice riflessione, pluralista e interdisciplinare, tesa a orientare la ricerca e la pratica scientifica e biomedica senza tradursi in formula giuridica, in norma positiva, non avrebbe raggiunto alcun significativo risultato sul piano pratico-applicativo. Si è imposta, invece, la necessità di imprimere alla bioetica un salto di qualità, trasformandola progressivamente in biogiuridica, ossia in disciplina capace di tracciare - mercé la forza obbligatoria e vincolante della norma giuridica - i criteri di orientazione e i limiti di azione di tutti gli operatori del settore (biologi, medici, scienziati, etc.).

In secondo luogo, la rilevanza e la centralità del magistero di Dalla Torre nell'ambito bioetico deriva dal fatto che ha saputo cogliere il "rilievo antropologico fondamentale"¹⁴ della bioetica, indicando nel dettato e nei principi costituzionali il sostrato valoriale cui ancorare saldamente la produzione delle "norme biogiuridiche" riguardanti i diversi profili della complessa materia¹⁵.

Nell'insegnamento del Prof. Dalla Torre, infatti, risulta evidenziato che la Costituzione italiana non va intesa soltanto quale mera raccolta sistematica di norme giuridiche fondamentali dell'ordinamento generale dello Stato. Diversamente, essa rappresenta, soprattutto, un testo normativo del tutto speciale, contenente specifici "messaggi valoriali" dotati di una particolare "forza" - in un certo senso antropologica, prima ancora che normativa. La Costituzione, difatti, pur investendo innanzitutto la dimensione istituzionale del nostro sistema, tende nondimeno a innervare le dinamiche proprie della società civile italiana, fino a incidere profondamente nella vita stessa delle singole persone.

Di conseguenza, la produzione normativa nella sfera bioetica deve essere radicata nella profondità dei valori costituzionali tesi a proteggere la persona umana e i suoi diritti fondamentali. Con la conseguenza che il progresso e le conoscenze scientifiche, nonché le relative sperimentazioni e applicazioni tecnologiche, devono sempre trovare un limite oggettivo nell'esigenza essenziale di rispettare l'essere umano nella sua dignità e

¹³ G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 130 ss.

¹⁴ Cfr. F. D'AGOSTINO, *Prefazione*, in G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, cit., p. 7.

¹⁵ Cfr. S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2012.



nelle sue diverse forme di libertà¹⁶.

2 - Etica e diritto

La realtà odierna esige che i vari aspetti della sfera bioetica implicanti evidenti connessioni con la dimensione morale dell'uomo (ad esempio, sperimentazione medica, ingegneria genetica, manipolazioni genetiche, sperimentazione sulle cellule staminali embrionali, eugenetica, clonazione, trattamenti sanitari, trapianti d'organo, inizio e fine vita, aborto, eutanasia, pratiche anticoncezionali e di sterilizzazione, testamento biologico, innovazioni tecnologiche, robotica, tanatologia, etc.) siano sottoposti anche a regole giuridiche positive e oggettive, generali e vincolanti, previste dagli ordinamenti statali per disciplinare adeguatamente le condotte umane coinvolte in questi specifici settori.

La produzione di tali norme statali va a comporre, e a formare progressivamente, un "nuovo" particolare ramo dell'ordinamento positivo dello Stato chiamato "biodiritto". Le "disposizioni biogiuridiche" in esso contenute si presentano, in parte, come "traduzione" o "conversione" in formula normativa di istanze etiche, ideali o razionali, dettate dalla coscienza interiore dell'uomo o da credo religioso ovvero da specifico approccio filosofico o culturale, tese a orientare i comportamenti umani nell'esperienza di particolari fattispecie (in un certo senso) "sensibili" in cui si avverte l'esigenza di tutelare l'integrità e le libertà fondamentali della persona.

Tale particolare fenomeno giuridico non deve meravigliare.

Si sa bene, infatti, che sistema etico e sistema giuridico rappresentano, in linea di principio, due diverse modalità tese a orientare e a valorizzare separatamente l'agire dell'uomo. I due sistemi si distinguono nettamente per diversità di fonte e di fondamento, per diversa consistenza e struttura, per diversità di direzione e di finalità. Tuttavia, sul piano oggettivo, *Etica* e *Diritto* presentano numerosi e rilevanti punti di connessione e di contatto, che ne implicano una reciproca e necessaria coordinazione segnatamente quando entra in gioco l'esigenza di proteggere, di fronte ai progressi della scienza e della

¹⁶ Cfr. **L. PALAZZANI**, *Dalla bio-etica alla techno-etica: nuove sfide al diritto*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 33 ss., e 67 ss.; nonché, **P. LILLO**, *Prospettive dei diritti umani nell'esperienza giuridica contemporanea*, in **G. DALLA TORRE**, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, cit., p. 38 ss.



medicina, aspetti vitali e fondamentali della condizione esistenziale e personale dell'uomo¹⁷.

Nel campo bioetico e nel relativo settore biogiuridico le norme stesse, al fine di garantire quella "certezza" e quella "stabilità" costituenti la "pre-condizione" di ogni migliore coesistenza sociale, rispondono in molti casi a istanze ed a imperativi di origine morale - dunque di natura *pre-giuridica* - che il legislatore statale apprezza sul piano "politico", nelle specifiche fattispecie, quali riferimenti valoriali essenziali ritenuti idonei a disciplinare determinati comportamenti individuali e collettivi.

D'altro canto, è la stessa struttura ontologica del diritto a esigere un suo particolare collegamento con la dimensione etica, nella misura in cui il diritto stesso venga correttamente inteso e inquadrato come strumento di attuazione di *giustizia* all'interno della sfera e dei rapporti sociali.

Tale suprema istanza di *giustizia* tende ad affrancare il diritto positivo da quelle impostazioni che lo concepiscono in termini di *forza* ("*ius quia iussum*"): vedendo nell'ordinamento giuridico il riflesso della *forza*, dell'autorità e del comando fine a sé stesso, ovvero il riflesso della *forza* in quanto asservita all'esercizio del potere ("*il diritto della forza*"). Quando, al contrario, una concezione "etica" del diritto postula necessariamente che la sua struttura sia ordinata secondo un canone di *giustizia sostanziale*, che dia vita a un diritto secondo *giustizia* ("*ius quia iustum*"): traendo "forza" - sulla base di un asserito principio di *legalità sostanziale* ("*la forza del diritto*") - dalla volontà e dalla spontanea osservanza dei consociati, nel rispetto generale della loro dignità di persone.

Di conseguenza, nell'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre, il diritto positivo deve essere «traduzione del principio di giustizia ("*ius quia iustum*")", cioè della regola non scritta che impone di riconoscere a ciascuno le proprie spettanze»¹⁸. L'istanza suprema di *giustizia* che il diritto positivo deve rispettare e perseguire postula, da un lato, l'oggettiva e necessaria esistenza di "limiti strutturalmente propri della norma giuridica" (il legislatore positivo non detiene un potere illimitato e incondizionato)¹⁹;

¹⁷ Cfr. C. CARDIA, *Il fondamento etico del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2021, p. 7 ss.; nonché, P. BORSELLINO, *Bioetica tra "moralì" e diritto*, Cortina Raffaello, Milano, 2018.

¹⁸ G. DALLA TORRE, *Considerazioni sui caratteri originali della Costituzione italiana del 1948*, in *Iustitia*, 1999, 1, p. 15.

¹⁹ G. DALLA TORRE, *Libertà della coscienza etica e limiti della norma giuridica*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2003, 4, p. 1054.



postula, dall'altro lato, l'esigenza di riconoscere al diritto "una propria, specifica etica, che è chiamato a garantire pena la negazione di se stesso"²⁰.

L'etica propria del diritto che ne connota la specificità strutturale

"è individuabile in rapporto al suo porsi come strumento di comunicazione universale tra gli uomini, all'essere struttura di pace; è caratterizzata da alcuni principi basilari quali il reciproco riconoscimento della dignità di essere umano, la simmetria delle posizioni e quindi la reciprocità dei diritti e doveri, il criterio di giustizia nella definizione delle relazioni intersoggettive, nel quale è la garanzia che non siano indebitamente sacrificati interessi individuali meritevoli di tutela e viceversa"²¹.

Pertanto, in quanto strutturato secondo una sua etica intrinseca, "il diritto non è un veicolo autoritario per imporre valori non condivisi, ma un sistema relazionale, di carattere pubblico e obbiettivo, di difesa e promozione dei soggetti in relazione"²².

Sulla base di queste premesse, il diritto risulta coerente con la sua dimensione "etica" nella misura in cui non si pone come strumento per imporre *ex imperio* la volontà del più forte (e, in specie, del gruppo sociale "dominante" all'interno della comunità civile); ma prevede, per contro, ragionevoli parametri oggettivi ordinati a *giustizia*, a presidio e a difesa dei più deboli. Inoltre, il diritto risulta conforme alla sua dimensione "etica" quando non si pone quale mezzo per imporre ("per legge"), su determinate materie, la volontà di una "minoranza" (sociale e culturale, prima ancora che politica), di contro ai riferimenti valoriali largamente condivisi dalla maggior parte delle persone che animano il tessuto sociale.

Per cui, il diritto non deve essere utilizzato come mezzo per imporre giuridicamente alla generalità dei consociati la volontà di una "minoranza". L'ordinamento positivo non deve essere usato, cioè, per tradurre in precetto normativo opinioni, idee, dottrine, tendenze, posizioni o pratiche seguite da una "minoranza sociale" di persone, imponendole - mercé la "forza" del diritto - a *tutta* la collettività sottostante.

Tale linea di pensiero trova solido ancoramento nei Principi fondamentali della Costituzione italiana, attraverso cui il testo costituzionale esprime una

"tensione valoriale verso l'affermazione dell'etica propria del diritto nella quale infine si trovarono d'accordo, in Assemblea costituente, le

²⁰ G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, cit., p. 131.

²¹ G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, cit., pp. 132-133.

²² G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, cit., p. 133.



diverse posizioni culturali e politiche nel noto ordine del giorno Dossetti (19 settembre 1946), escludente una visione soltanto individualistica dei diritti dell'uomo, così come una visione statalista e, quindi, totalitaria degli stessi. Una tensione volta a riconoscere la precedenza sostanziale della persona, nella sua integralità; la necessaria socialità di tutte le persone, destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà; l'esistenza di diritti fondamentali delle persone e delle comunità anteriormente a ogni concessione dello Stato. Si tratta di una tensione diretta a orientare la Costituzione secondo un diritto conforme a giustizia, che ne è la sostanza etica propria, la cui forza espansiva si prolunga nel tempo sino a noi"²³.

Da tale tensione valoriale, sottesa al complessivo quadro costituzionale, discende che

“la norma giuridica, dunque, incontra un ben definito limite nella sua stessa natura di strumento per l'affermazione della giustizia; limite che trova la sua più alta espressione sul piano positivo nell'ordinamento costituzionale”: con la conseguenza che “il superamento del limite intrinseco alla norma giuridica comporta, radicalmente, la perdita stessa della sua giuridicità e il suo scadimento a espressione della volontà del più forte: sia esso l'individuo ovvero il legislatore”²⁴.

Ove invece orientato a *giustizia*, e a tutela dei soggetti più deboli, il diritto positivo diventa elemento centrale di progresso generale e di sviluppo sociale. Diventa, in particolare, *strumento di civiltà*, umana e giuridica, e va a centrare in pieno la sua specifica funzione fondamentale, consistente nel concorrere alla costruzione di una società civile, ordinata e pacifica, basata sulla *certezza* oggettiva delle regole da osservare e sulla *stabilità* dei rapporti fra i consociati.

3 - Profili di diritto ecclesiastico nella dimensione bioetica

Le questioni bioetiche possono toccare, a seconda dei casi, diversi e rilevanti segmenti del diritto statale: esse possono formare oggetto di interesse giuridico in senso “trasversale”, in quanto possono incidere in aree dell'ordinamento statale ben diverse fra loro.

Così, a titolo meramente indicativo, le tematiche bioetiche, nelle

²³ G. DALLA TORRE, *Libertà della coscienza*, cit., p. 1064-1065.

²⁴ G. DALLA TORRE, *Libertà della coscienza*, cit., p. 1065.



loro differenti manifestazioni concrete, possono “attraversare” l’ordinamento generale dello Stato presentando aspetti interessanti il diritto pubblico e il diritto costituzionale, il diritto privato, il diritto civile e il diritto di famiglia, il diritto amministrativo e la legislazione sanitaria, il diritto del lavoro e il diritto penale, il diritto internazionale e il diritto dell’Unione Europea.

Alcune particolari problematiche bioetiche possono investire altresì, in maniera singolare, determinati punti e profili “sensibili” del diritto ecclesiastico statale²⁵.

Ad esempio, è possibile osservare tale realtà, in primo luogo, in relazione alle fattispecie di carattere bioetico che vanno a interessare - direttamente o indirettamente - la dimensione interiore dell’uomo, e in specie la sua coscienza e la sfera dei diritti della persona che ne rappresentano particolare espressione (libertà di coscienza, libertà religiosa, obiezioni di coscienza)²⁶. In secondo luogo, e sempre a titolo esemplificativo, la bioetica può toccare l’ambito del diritto ecclesiastico dello Stato nei casi in cui determinate situazioni di natura bioetica richiedenti particolare regolamentazione sollecitino specifici interventi di tipo istituzionale (es., atti normativi, atti amministrativi, provvedimenti giurisdizionali) implicanti scelte e decisioni giuridiche di carattere *valoriale* - in quanto tali - assiologicamente riconducibili all’orizzonte proprio della

²⁵ In una prospettiva più generale, va osservato, infatti, che, la bioetica è una disciplina che si occupa di questioni morali, le quali postulano *giudizi di valore* e richiedono *valutazioni etiche* implicanti, per loro stessa natura, uno speciale e naturale interesse da parte delle principali religioni mondiali: le dottrine religiose, infatti, sono fonte privilegiata, e generalmente riconosciuta, degli imperativi interiori e morali che orientano e indirizzano, nella vita reale, l’agire e le condotte umane. Cfr. in merito, **D. ATIGHETCHI**, *Islam, Musulmani e Bioetica*, Armando, Roma, 2002; **ID.**, *Islam e bioetica*, Armando, Roma, 2009; **ID.**, *Islamic Bioethics: Problems and Perspectives*, Springer, Dordrecht-Berlin, 2009; E. CAMASSA, C. CASONATO (a cura di), *Bioetica e confessioni religiose*, Atti del Convegno di Trento (12 maggio 2006), Università degli Studi di Trento, Trento, 2008; **G. COSMACINI**, *Medicina e mondo ebraico*, Laterza, Roma-Bari, 2001; **G. FORNERO**, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Mondadori, Milano, 2009; **P. ROCHE de COPPENS**, *Medicina e Spiritualità. Incontro del secolo*, Elvetica, Paradiso (Ticino, Switzerland), 2006; **S. SERAFINI**, *La bioetica in Italia. Da una storia di battaglie etico-politiche a spiragli di dialogo tra pensiero cattolico e pensiero laico*, Studium, Roma, 2019.

²⁶ Evidenzia le profonde interrelazioni esistenti fra la dimensione interiore dell’uomo e la sua complessiva esperienza esistenziale, **M.C. NUSSBAUM**, *Libertà di coscienza e religione*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 27, la quale definisce la coscienza umana come «facoltà interiore» o «capacità interna» dell’essere umano di «ricercare la base etica della vita e il suo significato ultimo».



così detta “laicità” dello Stato²⁷.

Sotto il primo profilo, va evidenziato il

“contributo che le comunità religiose possono offrire nella individuazione dei valori etici; nella formulazione, alla luce di essi, delle concrete regole di comportamento da proporsi nel dibattito, che via via si accende nel corpo sociale, previo alla formulazione di norme positive imposte all’osservanza di tutti; nella indicazione di criteri di comportamento capaci di guidare le scelte nella pratica biomedica; nella formazione delle coscienze ai valori etici e al loro rispetto. Non a caso le elaborazioni teoriche e le esperienze concrete, italiane e straniere, in tema di comitati etici - vale a dire su quegli organismi chiamati a dare indicazioni di liceità etica nella ricerca biomedica, nella diagnostica e nella terapia - indicano sempre come necessaria la presenza di un ministro di culto o, comunque, di un esperto in materia teologico-morale”²⁸.

Sotto il secondo profilo, va rilevato che il principio di laicità dello Stato è considerato un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale italiano, e risulta annoverabile, precisamente, fra i così detti

²⁷ Sui contorni e i contenuti di tale principio costituzionale fondamentale, vedi, fra gli altri, **P. BELLINI**, *Il diritto d’essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007; **D. BIFULCO**, *Il disincanto costituzionale: profili teorici della laicità*, FrancoAngeli, Milano, 2015; **C. CARDIA**, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit. n. 22 del 2016, p. 2 ss.; **C. CANTA**, **A. CASAVECCHIA**, **M.S. LOPERFIDO**, **M. PEPE**, *Laicità in dialogo. I volti della laicità nell’Italia plurale*, Sciascia, Caltanissetta, 2011; **G. DALLA TORRE**, *Laicità: cambia il vento?*, in *Studium*, 2018, 4, p. 497 ss.; **F. PASTORE**, *Pluralismo religioso e laicità dello Stato nel «multilevel constitutionalism»*, Cedam, Padova, 2012; **S. PRISCO**, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 53 ss.; **P. STEFANI**, *Il problema giuridico della laicità dello Stato nella società multiculturale*, Aracne, Roma, 2013. L’effettività del principio di laicità è stata più volte confermata espressamente da ormai consolidato orientamento della stessa Corte costituzionale (per un commento a tale indirizzo giurisprudenziale, cfr., tra gli altri, **P. CAVANA**, *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, a cura di M.L. TACELLI e V. TURCHI, I, *Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, ESI, Napoli, 2009, p. 239 ss.; **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2020, p. 44 ss.; **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1999, p. 148 ss.; **EAD.**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del «diritto giurisprudenziale»*, in R. COPPOLA, C. VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Atti del I Convegno di Studi A.D.E.C., Cacucci, Bari, 2012, p. 251 ss.; **P. STEFANI**, *La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007, p. 82 ss.).

²⁸ **G. DALLA TORRE**, *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 25.



“principi supremi” della Costituzione²⁹. Così configurato, tale principio è riferibile a quei (pochi) *principi fondamentali e strutturali* desumibili esattamente - quanto alla loro *essenza* - dalla *Costituzione materiale* dello Stato³⁰.

In questa prospettiva, se

“l’ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”,

ne segue che importante

«compito della Repubblica è “garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione”, la quale “rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2” Cost. (sentenza n. 334 del 1996)»³¹.

²⁹ In argomento vedi, fra gli altri, **P. FARAGUNA**, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

³⁰ I giudici della Consulta considerano la *laicità* dello Stato quale principio di struttura del nostro ordinamento giuridico: implicante, fra l’altro, sia *neutralità* statale in campo religioso - e, quindi, *imparzialità* ed *equidistanza* dell’ordinamento civile rispetto alle diverse confessioni religiose - sia *incompetenza* dello Stato nelle materie di interesse esclusivamente confessionale (cfr. Corte cost., sentenza n. 203 del 1989, in *Dir. eccl.*, 1989, II, p. 293 ss.). In senso conforme cfr., fra le altre, Corte cost., sentenza n. 259 del 1990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 516 ss.; sentenza n. 195 del 1993, *ivi*, 1993/3, p. 693 ss.; sentenza n. 421 del 1993, in *Foro it.*, 1994, I, p. 14 ss.; sentenza n. 149 del 1995, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 293 ss.; sentenza n. 440 del 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1045 ss.; sentenza n. 329 del 1997, *ivi*, 1997/3, p. 981 ss.; sentenza n. 508 del 2000, *ivi*, 2000/3, p. 1041 ss.; sentenza n. 327 del 2002, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 179 ss.; sentenza n. 168 del 2005, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/3, p. 1065 ss.; sentenza n. 52 del 2016 (in www.giurcost.org); sentenza n. 63 del 2016 (in www.cortecostituzionale.it).

³¹ Corte cost., sent. 24 marzo 2016, n. 63, cit.

Nella specie, secondo parte della dottrina, l’affermazione del principio di *laicità* dello Stato sarebbe sistematicamente ricavabile dall’art. 7, 1° comma, cost. italiana, in combinato disposto con altre norme costituzionali (artt. 2, 3, 8, 19 e 20 cost.): per i diversi orientamenti in tema di laicità espressi, nel corso del tempo, dagli studiosi del diritto ecclesiastico italiano, cfr. **C. CARDIA**, *La riforma del Concordato. Dal confessionismo alla laicità dello Stato*, Einaudi, Torino, 1980, *passim* e specialmente p. 98 ss.; **ID.**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 163 ss.; **F. CASAVOLA**, *Costituzione italiana e valori religiosi*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 59 ss.; **P. CAVANA**, *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, AVE, Roma,



Come esattamente precisato dalla stessa Corte costituzionale, da un lato, la *laicità* dello Stato implica piena “garanzia” di riconoscimento del diritto di libertà religiosa come diritto “fondamentale”, e perciò “inviolabile”, sia a livello individuale sia a livello collettivo; e implica, altresì, “garanzia” di riconoscimento di un regime di pluralismo religioso e culturale³². Dall’altro lato, lo Stato “laico”, nel non negare la dimensione religiosa e spirituale dell’uomo e della vita, valuta positivamente il fenomeno religioso - considerandolo un fatto di rilievo pubblico e sociale, oltre che privato (intimo e di coscienza) - ponendolo su un piano di importanza non inferiore rispetto agli altri *fattori sociali* che contribuiscono allo svolgimento della personalità umana³³.

1998, p. 15 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1333 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Il primato della coscienza*, cit., p. 44 ss.; **F. FINOCCHIARO**, *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, p. 11 ss.; **L. GUERZONI**, *Considerazioni critiche sul «principio supremo» di laicità dello Stato alla luce della esperienza giuridica contemporanea*, in *Dir. eccl.*, 1992, I, p. 86 ss.; **S. LARICCIA**, *Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/1, p. 33 ss.; **C. MIRABELLI**, *Prospettive del principio della laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/2, p. 331 ss.; **M.C. RUSCAZIO**, *Libertà religiosa e norme silenti. Studio sulla normatività implicita nel diritto ecclesiastico*, Libellula, Tricase, 2017, p. 106; **M. TEDESCHI**, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Dir. eccl.*, 1993, I, p. 548 ss., specialmente p. 558 ss.; **A. VITALE**, *Scuola e fattore religioso*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, p. 99 ss.

³² Cfr. Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, cit. (anche in *Foro it.*, 1989, I, c. 1333 ss.); sent. 14 gennaio 1991, n. 13, in *Dir. eccl.*, 1991, II, p. 283 ss.; sent. 22 giugno 1992, n. 290, *ivi*, 1992, II, p. 312 ss.

³³ Sul piano applicativo, in tema di laicità dello Stato con riferimento ai così detti “simboli religiosi”, vedi di recente, Cass. civ., sez. un., sent. 9 settembre 2021, n. 24414, in *Diritto e religioni*, 2021, 2, p. 782 ss. (e in www.cortedicassazione.it), secondo cui: a) «l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale... la religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita»; b) la norma del regio decreto del n. 965 del 1924, che menzionava il crocifisso tra gli arredi dell’aula di scuola media, non può più essere letta come implicante l’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l’aula può accoglierne la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando una soluzione di “ragionevole accomodamento” che consenta di favorire la convivenza delle pluralità; c) l’originario carattere assoluto e incondizionato della esposizione del simbolo cristiano cede il posto alla possibilità di risposte articolate e non uniformanti, in base a una *linea di composizione* dei possibili *conflitti* all’interno della istituzione scolastica,



Il particolare contenuto e le singolari caratteristiche della “laicità italiana” implicano, conseguentemente, il riconoscimento della religione quale *bene giuridico* e quale *valore antropologico centrale* dell’esperienza complessiva dell’uomo, capace di contribuire all’elevazione, individuale e sociale, della persona³⁴. In questo senso, la dimensione religiosa è *valore*

secondo il principio base della *sussidiarietà orizzontale* che trova spazio e riconoscimento nell’art. 118 Cost.; d) «l’espunzione dal significato della disposizione regolamentare del R.D. n. 965 del 1924, art. 118, dell’obbligo di esposizione del crocifisso non si traduce, tuttavia, in un divieto di affissione del simbolo»; e) «il venir meno dell’obbligo di esposizione, dunque, non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche», in quanto «la laicità italiana non è “neutralizzante”: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell’individuo. La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse. Il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società; esso mira, piuttosto, ad assicurare e valorizzare il pluralismo delle scelte personali in materia religiosa nonché a garantire la pari dignità sociale e l’eguaglianza dei cittadini. La nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e che condividono lo stesso spazio pubblico, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista». Per un commento ai contenuti di detta dibattuta pronuncia della Corte di Cassazione, cfr., fra i tanti, **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 12 del 2021, p. 1 ss.; **A. LICASTRO**, *Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 17 ss.

³⁴ In questa prospettiva, cfr. Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 13 febbraio 2006 n. 556, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2006, 3, p. 776 ss. (anche in *federalismi.it*, 2006/4), secondo cui «in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da



fondante il sistema costituzionale a livello di *costituzione materiale*, in quanto *bene valoriale* e *idea-forza* che alimenta la vitalità e la *capacità espansiva* della stessa Costituzione italiana.

Sullo sfondo di tale orizzonte costituzionale, il principio di laicità, che attraversa la struttura dell'ordinamento giuridico statale, sembra implicare, fra l'altro, il divieto a carico dello Stato di farsi portatore di sue verità metafisiche o morali ovvero di discriminare ingiustificatamente fra i consociati in base alla loro diversa appartenenza confessionale o alla loro credenza o non credenza religiosa. Lo Stato, in quanto religiosamente "laico" e in quanto soggetto *incompetente* all'interno della dimensione spirituale dell'uomo, non è in grado né di dare *giudizi di valore* in ordine a fatti o a fenomeni legati alla sfera religiosa ovvero circa verità metafisiche o ad altre questioni di fede, né di proporre o di imporre propri principi morali. Suo compito fondamentale essendo, semmai, *non* quello di 'eticizzare' la società sulla base di principi propri, bensì, piuttosto, quello di mediare fra le 'spinte' provenienti dalle diverse componenti del corpo sociale al fine di comporre dinanzi a una tavola di valori comuni e condivisi³⁵.

quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni. Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto a esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano. Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati».

³⁵ Cfr. al riguardo **G. DALLA TORRE**, *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 14 ss.



Uno Stato autenticamente “laico”, ponendosi come la “casa comune” di tutti i consociati, credenti e non credenti, non può considerare il fenomeno religioso come fatto giuridicamente irrilevante, ma lo considera, viceversa, quale oggettivo e sostanziale fattore di crescita e di arricchimento individuale e collettivo. E, dunque, quale fondamentale “bene di civiltà” che concorre - insieme ad altri fattori connessi all’esperienza umana - al progresso spirituale e complessivo dell’intera società politica (argomento *ex art.* 4 Cost. italiana)³⁶.

Nell’ordinamento giuridico italiano il sentimento religioso viene ampiamente riconosciuto, promosso e tutelato, anche a livello costituzionale, quale fondamentale fattore di completamento e di sviluppo della persona umana, in quanto è esattamente ritenuto quale “interesse” ordinamentale oggettivamente e giuridicamente qualificato. L’esperienza religiosa costituisce, a sua volta, espressione intima, profonda ed essenziale dell’interiorità umana, nonché vincolo ideale di gruppi più o meno estesi in cui l’uomo svolge e afferma la propria personalità, e che, in quanto tali, esigono effettive forme di garanzia e di tutela.

4 - Questioni bioetiche e valori costituzionali

Sulla base di quanto finora rilevato, la laicità, non va intesa come mera “ideologia”, bensì come un «valore» che conforma e plasma il tessuto e la struttura dell’intero ordinamento giuridico italiano. In tale veste, la laicità, in relazione ad alcune fattispecie di natura bioetica, può assumere il ruolo di criterio di guida e di orientamento nella ricerca della giusta “scelta di campo” per la risoluzione, a livello istituzionale, di determinate questioni controverse³⁷.

Tuttavia, quando si passa dalla definizione e dall’enunciazione costituzionale del principio di laicità dello Stato al suo momento applicativo, e quindi alla casistica concreta delle questioni di carattere bioetico, l’esperienza giuridica finora intercorsa mostra l’esistenza di alcune importanti criticità procedurali e sostanziali.

³⁶ Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 37; **S. FERRARI**, *Tra uguaglianza e libertà: funzione attuale del principio separatistico*, in *Dir. eccl.*, 1987, I (*Raccolta di Scritti in onore di Luigi De Luca*), p. 417.

³⁷ Cfr. **F. FRENI**, *La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incidere interculturale della giuridicità*, Giuffrè, Milano, 2012; **C. MANCINA**, *La laicità ai tempi della bioetica*, il Mulino, Bologna, 2009.



Il problema nasce all'interno di quei processi decisionali seguiti a livello istituzionale nei quali determinati soggetti svolgenti funzioni pubbliche sono chiamati a individuare - alla luce del principio di laicità dello Stato - regole e limiti giuridici vincolanti la ricerca biomedica nel suo continuo divenire e nel suo misurarsi con i meccanismi naturali che presiedono allo svolgimento complessivo della vita umana³⁸.

Infatti, premessa l'esigenza fondamentale di tutelare integralmente la persona umana nella sua dignità (oltre che nelle sue diverse dimensioni esistenziali) - anche attraverso una equilibrata valorizzazione dell'idea che assegna alla persona umana, in tutte le fasi di sviluppo della sua stessa esistenza, uno *statuto* "forte" basato su specifici principi³⁹ - tale rilevante risultato potrebbe essere raggiunto o meno a seconda di come si interpretano, sul piano applicativo, i contenuti del principio di laicità.

Sotto questo profilo, le opzioni in sede politica, istituzionale e normativa inerenti alle determinazioni da adottare circa alcuni punti

³⁸ Questo profilo problematico può emergere anche in sede di autorità pubbliche aventi funzione consultiva, e quindi deputate a formulare pareri su determinate fattispecie di natura bioetica: come, ad esempio, i Comitati etici e i Comitati di bioetica, peraltro ormai istituzionalizzati e pienamente operanti da lungo tempo anche in Italia (cfr. in argomento, **L. PALAZZANI**, *Dalla bio-etica alla tecno-etica*, cit., p. 86 ss.; nonché, **F. FRENI**, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Giuffrè, Milano, 2000; **L. GALVAGNI**, *Bioetica e comitati etici*, EDB, Bologna, 2005). Secondo Dalla Torre, la penetrazione del diritto nell'ambito bioetico - e quindi la creazione progressiva di un sistema normativo di contenuto biogiuridico - è stata favorita segnatamente dall'opera dei Comitati etici locali (spesso ubicati nei diversi distretti e presidi sanitari) e dai diversi Comitati nazionali di bioetica [cfr. **G. DALLA TORRE**, *Profili giuridici dei comitati etici (tra jus conditum e jus condendum)*, in *Iustitia*, 1989, p. 381 ss.; **ID.**, *Profili giuridici dei comitati di bioetica. Fra jus conditum e jus condendum*, in *I comitati di bioetica. Storia analisi proposte*, Edizioni Orizzonte Medico, Roma, 1990, p. 69 ss.]. Detti organi consultivi, di fronte alla sfida di emergenti tematiche - quali, ad esempio, le manipolazioni genetiche, la fecondazione assistita, l'eutanasia, la clonazione degli esseri viventi -, hanno risposto individuando specifici criteri operativi ed elaborando delle dettagliate regole comportamentali - alcune, fra l'altro, di valenza internazionale - dirette specificatamente alla difesa della vita e alla salvaguardia e alla promozione dei diritti fondamentali dell'uomo.

³⁹ Cfr. **L. PALAZZANI**, *Introduzione alla Biogiuridica*, cit., pp. 39-40, secondo la quale i principi essenziali per garantire la salvaguardia della persona umana in questo specifico settore sono: "la difesa della vita (dunque la sua intangibilità e indisponibilità), il *principio terapeutico* (per il quale ogni intervento sulla vita è giustificato solo se ha il fine di guarire il soggetto su cui si interviene), il *principio di libertà e di responsabilità* (ove la libertà riconosce come limite oggettivo il rispetto della libertà dell'altro), il *principio di socialità e sussidiarietà* (ossia il raggiungimento del bene comune attraverso il bene del singolo e la solidarietà verso chi ha più bisogno)".



nodali delle questioni bioetiche potrebbero divergere, e potrebbero portare a conseguenze differenti, a seconda del modello di laicità statale cui si fa riferimento nel momento giuridico decisionale.

Secondo accreditata dottrina, si verificherebbe un sostanziale indebolimento della sfera di protezione della persona di fronte a un'eventuale opzione ordinamentale - di produzione normativa in materia bioetica - improntata su un modello biogiuridico "neutrale", di matrice "giuspositivista", tendente

"ad escludere dal diritto qualsiasi riferimento etico (nel tentativo di essere neutrali rispetto ad ogni scelta di valore) o ad includere eventualmente nel diritto il riferimento all'etica, ma sempre e comunque interpretabile in senso soggettivistico (lasciando ogni individuo libero di fare qualunque scelta assiologia, nel contesto etico pluralistico)"⁴⁰.

Per questa stessa dottrina, viceversa, sarebbe opportuno optare per un modello biogiuridico "giusnaturalistico" in quanto ritenuto maggiormente rispettoso dell'esigenza essenziale di salvaguardare la persona in tutte le sue possibili espressioni vitali, e, perciò, più idoneo a garantire la dignità umana e la convivenza sociale.

In base a tale linea di pensiero, in specie,

"la soggettività giuridica è riconosciuta (per natura) a tutti gli uomini, la dignità umana è difesa come valore assoluto. Tutti gli esseri umani sono soggetti di diritto; i diritti umani sono riconosciuti (non attribuiti) come diritti oggettivi, inalienabili, fondamentali, irrinunciabili, essenziali, indisponibili. L'essere titolare di diritti è una condizione radicale: se si è uomo, si hanno diritti: non si possono avere più o meno diritti in base alla fase di sviluppo psico-fisica raggiunta. O meglio, a tutti deve essere riconosciuto almeno il diritto ad avere diritti, dunque il diritto a vivere, alla tutela della propria esistenza e coesistenza"⁴¹.

Anche Giuseppe Dalla Torre considera dirimente e prioritario risolvere la questione preliminare della scelta del modello valoriale di riferimento sottostante alle determinazioni giuridiche, istituzionali e normative, riguardanti la regolamentazione delle varie problematiche di natura bioetica⁴².

Volendo raccogliere in un quadro schematico e sintetico i vari

⁴⁰ L. PALAZZANI, *Introduzione alla Biogiuridica*, cit., p. 66.

⁴¹ L. PALAZZANI, *Introduzione alla Biogiuridica*, cit., p. 82.

⁴² Cfr. G. DALLA TORRE, *Le frontiere della vita*, cit., p. 119 ss.



passaggi del suo pensiero, va rilevato che secondo Dalla Torre, il diritto non è riconducibile a mera tecnica di organizzazione sociale, o ad espressione della volontà della maggioranza, in quanto ogni norma giuridica presuppone un *giudizio di valore*.

Sulla base di questa premessa, in relazione all'esigenza di disciplinare determinate fattispecie di tipo bioetico, Dalla Torre critica la scelta di riferirsi a quei modelli di riferimento che escludono l'opportunità di una presa di posizione valoriale netta da parte dell'ordinamento dello Stato (ad esempio, i modelli "astensionista", "libertario-liberale", e quello "procedurale"). Ciò in quanto l'idea di "neutralità" o di "neutralismo" elaborata dal "pensiero moderno" porterebbe come conseguenza negativa la creazione di un "diritto debole", e quindi di un sistema biogiuridico "debole", sganciato dai valori del *diritto naturale* e sottomesso e condizionato da una visione strettamente giuspositivista del diritto: laddove, per contro, la produzione di un biodiritto "forte" dovrebbe necessariamente derivare dalla dimensione etica e non da scelte contingenti (e talvolta arbitrarie) del potere politico⁴³.

Secondo Dalla Torre, l'esigenza di coniugare l'esistenza del "pluralismo etico" (particolarmente presente all'interno delle società civili contemporanee) con la garanzia della "unità del diritto" (cardine essenziale dello "Stato di diritto") si può realizzare con il richiamo ai diritti umani e alla loro concreta tutela nei vari momenti dell'esperienza giuridica⁴⁴. In questa direzione, a fondamento del prospettato "modello biogiuridico dei diritti dell'uomo", va considerata la "forza propulsiva" e

⁴³ Cfr. G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 19 ss., secondo cui «problema centrale della questione bioetica è quello della scelta etica. La ricerca di valori e di principi capaci di orientare l'agire dell'uomo, infatti, si pone con urgenza dinnanzi alle acquisizioni scientifiche e tecnologiche sulla vita, umana e non umana, nella misura in cui il sapere sperimentale che in tali acquisizioni si accresce non è in grado di trovare in se stesso criteri valoriali, che possano guidarne lo sviluppo ed anche definirne i limiti di liceità. D'altra parte la ricerca di valori e principi etici appare necessaria per le scelte politiche e legislative che s'impongono nell'ambito bioetico, al fine di organizzare i comportamenti individuali e sociali, di sottrarre le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche ad un uso arbitrario o di parte [...]. Il problema che allora si pone è di vedere in che modo possa contemperarsi il principio di laicità, con le inevitabili scelte etiche chiamate a guidare i processi tecno-scientifici e gli interventi del legislatore in biomedicina; come in una società "multietica" si possa evitare di cadere in un uso ideologico della neutralità che, secondo una diffusa opinione, connoterebbe il carattere laico dello Stato».

⁴⁴ G. DALLA TORRE, *I diritti umani, fondamento dell'etica pubblica*, in *Studium*, 1995, p. 725 ss.



valoriale della Costituzione - contenente i “principi costitutivi della giuridicità” - e delle sue norme dirette a garantire il primato della persona, il rispetto della sua dignità e della sua libertà, l’uguaglianza e la solidarietà sociale, la tutela della vita, le ragioni e le istanze di libertà più profonde e intime della coscienza umana⁴⁵.

Di conseguenza, le disposizioni della legislazione biogiuridica (o della “biolegislazione”) italiana attualmente in vigore - che toccano vari settori dell’ampio panorama bioetico - dovrebbero costituire specificazione e svolgimento dei valori costituzionali in materia, nonché veicolo o strumento attraverso cui applicare tali stesse grandezze valoriali alla casistica concreta⁴⁶.

Seguendo tale direttrice, pertanto, l’effettivo rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana dovrebbe trovare puntuale

⁴⁵ G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza*, cit., p. 102 ss.; ID., *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 110-114.

⁴⁶ Nonostante talune perduranti lacune o silenzi normativi relativamente ad alcune questioni specifiche, la produzione normativa biogiuridica italiana tocca diverse “materie sensibili” e vari profili tematici interessanti - direttamente ovvero indirettamente - la complessiva riflessione bioetica, anche dal punto di vista giuridico internazionale, europeo e comparato: per l’esame di alcune particolari problematiche, cfr. U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Cedam, Padova, 2018; S. AGOSTA, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano, 2012; B. BRUNI, I. MAROSTEGAN, *Sanità e diritti delle persone. Aborto, procreazione assistita, eutanasia. L’imbarazzo del giurista*, Giappichelli, Torino, 2007; L. CHIEFFI, P. GIUSTINIANI, *Percorsi tra bioetica e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010; L. MARINI, *Il diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Giappichelli, Torino, 2006; D. NERI, *Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone*, Laterza, Roma-Bari, 1995; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Giuffrè, Milano, 2008; F.G. PIZZETTI, M. ROSATI (a cura di), *Inizio e fine della vita: soggetti, diritti conflitti*, Giuffrè, Milano, 2008; A. BOMPIANI, A. LORETI BEGHÈ, L. MARINI, *Bioetica e diritti dell’uomo nella prospettiva del diritto internazionale e comunitario*, Giappichelli, Torino, 2001; L. D’AVACK, *Il progetto filiazione nell’era tecnologica: percorsi etici e giuridici*, Giappichelli, 2014; L. MARINI, *Il diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Torino, Giappichelli, 2012; C. FARALLI, M. GALLETTI (a cura di), *Biobanche e informazioni genetiche: problemi etici e giuridici*, Aracne, Roma, 2011; P. GUARNIERI, *In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienze e bioetica*, Carocci, Roma, 2011; B. SALVATORE, *Informazione e consenso nella relazione terapeutica*, ESI, Napoli, 2012; C.E. SCHNEIDER, *The Practices of Autonomy. Patients, Doctors and Medical Decisions*, Oxford University Press, Oxford, 1998; S. SICA, *Sperimentazione umana, disciplina francese ed esperienza italiana*, ESI, Napoli, 1990; A. TARANTINO, *Brevi note sul consenso informato*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, voll. III, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1714 ss.; N. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Giuffrè, Milano, 2002.



riscontro sul piano applicativo, dove diverse fattispecie di natura bioetica trattate in Italia dal diritto vigente e dal “diritto vivente” investono - direttamente o indirettamente - profili di rilievo costituzionale, segnatamente in rapporto all’esigenza di tutela dei diritti umani di volta in volta interessati.

Nell’ambito dell’esperienza giuridica finora intercorsa in materia, fra i provvedimenti aventi a oggetto questioni bioetiche ricadenti nell’orizzonte giuridico costituzionale, vanno ricordati (sebbene a titolo meramente indicativo) sia i provvedimenti legislativi che toccano il tema delle obiezioni di coscienza⁴⁷, sia la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme

⁴⁷ Cfr. in proposito, fra gli altri, **E. CAMASSA**, *Procreazione e diritto. Le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015, 1, p. 99 ss., specialmente p. 107 ss.; **C. GAGLIARDI**, *Eguaglianza delle libertà e obiezione di coscienza all’aborto*, in *Diritto e religioni*, 2018, 1, p. 273 ss. Fra gli atti normativi dell’ordinamento giuridico italiano relativi alle obiezioni di coscienza, si segnala: 1) in materia militare (non connessa alla tematica bioetica in senso stretto), la legge 8 luglio 1998, n. 230 (“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”), cui hanno fatto seguito la legge 14 novembre 2000, n. 331 (“Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”), la legge 6 marzo 2001, n. 64 (“Istituzione del servizio civile nazionale”), il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva; 2) la legge 22 maggio 1978, n. 194 (“Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”); 3) la legge 12 ottobre 1993, n. 413 (“Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”); 4) l’art. 497 c.p.p. e gli art. 238 e 251 c.p.c., in tema di giuramento dei testimoni all’interno dei processi; 5) la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”). Giova ricordare, peraltro, che esistono specifici casi di “obiezione di coscienza in campo bioetico” (cfr. **V. TURCHI**, voce *Obiezione di coscienza*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile, Aggiornamento*, II, UTET, Torino, 2003, p. 968 ss.), e casi di obiezioni di coscienza comunque attualmente non contemplati dall’ordinamento italiano, fra cui: l’obiezione nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie, l’obiezione fiscale, che consiste nel rifiuto di versare la quota di imposte utilizzata dallo Stato per spese militari; l’obiezione di prestazioni lavorative, che consiste, ad esempio, nel rifiuto di partecipare alla produzione di materiale bellico, l’obiezione di coscienza dei farmacisti [cfr. **S. ATTOLLINO**, *L’obiezione di coscienza alle D.A.T. nella legge n. 219/2017*, in P. CONSORTI (a cura di), *Costituzione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa, 2019, p. 407 ss.; **D. BILOTTI**, *Tra autonomia del foro interno e vincoli del diritto: ipotesi di obiezione di coscienza sine lege*, *ivi*, p. 201 ss.; **C. CARDIA**, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 165; **P. CONSORTI**, *Libertà di scelta della terapia e violenza medica. Brevi considerazioni sul rifiuto delle trasfusioni di sangue dei Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 10 del 2021, p. 53 ss.; **N. GIMELLI**, *Libertà di religione tra Carta europea dei diritti fondamentali e Costituzione italiana*, in A. D’ATENA, P. GROSSI (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello tra Europa e Stati nazionali*, Milano, 2004, p. 310 ss.; **S. LARICCIA**, **A. TARDIOLA**, voce *Obiezione di coscienza*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 825 ss.; **M.L. LO GIACCO**, *Religioni e obiezioni di coscienza ai vaccini in tempo di pandemia da Covid-19*, in



in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) in tema di così detto “testamento biologico”⁴⁸, sia le sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019, e n. 50 del 2022⁴⁹, rispettivamente, in tema di suicidio assistito e di omicidio del consenziente⁵⁰. Ancora, specialmente negli ultimi anni, la giurisprudenza (costituzionale, di legittimità, di merito, e di livello europeo) è stata chiamata a pronunciarsi su diverse questioni di natura squisitamente bioetica, talvolta con funzione di supplenza nei confronti del legislatore, segnatamente nei casi in cui determinate fattispecie e controversie concrete apparivano prive di specifica soluzione normativa: così, per esempio, in tema di procreazione medicalmente assistita⁵¹, in tema di maternità surrogata⁵², in tema di

Coscienza e libertà, 2020, 59-60, p. 36 ss.; **A. MANIACI**, *Introduzione di un obbligo vaccinale contro il Covid-19: profili di criticità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 20 del 2021, p. 47 ss.; **F. MANTOVANI**, *Obiezione di coscienza: fra presente e futuro*, in *Iustitia*, 2011, 2, p. 148 ss.; **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, ESI, Napoli, 2009, p. 155 ss.]

⁴⁸ Cfr. **B. DE FILIPPIS**, *Biotestamento e fine vita. Nuove regole nel rapporto medico paziente: informazioni, diritti, autodeterminazione*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018.

⁴⁹ I cui testi sono pubblicati in www.cortecostituzionale.it.

⁵⁰ In argomento, cfr. **S. CANESTRARI**, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019; **F. CEMBRANI, M. CINGOLANI, P. FEDELI**, *L'autonomia decisionale della persona nelle situazioni di vulnerabilità, di debolezza e di razionalità limitata: iniziali riflessioni a margine della sentenza n. 50 del 15 febbraio 2022 della Corte costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 8 del 2022, p. 1 ss.; **A. RUGGERI**, *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, in www.consultaonline.it, 2022.

⁵¹ Cfr. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2017, n. 7965, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/3, p. 621 ss.; Corte cost., sent. 18 dicembre 2017, n. 272, *ivi*, 2018/3, p. 689; Cass. civ., sez. VI, ord. 18 dicembre 2017, n. 30294, *ivi*, 2018/3, p. 689; Corte cost., sent. 18 giugno 2019, n. 221, *ivi*, 2019/3, p. 587; Cass. pen., sez. III, 19 agosto 2019, n. 36221, *ivi*, 2020/3, p. 631; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668, *ivi*, 2020/3, p. 630; Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8029, *ivi*, 2020/3, p. 630; Corte cost., sent. 4 novembre 2020, n. 230, *ivi*, 2020/3, p. 629; Trib. Santa Maria Capua Vetere (Giudice Unico), sez. civ. I, ord. 25 novembre 2020, n. 3566, *ivi*, 2021/3, p. 621; Cass. pen., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 318, *ivi*, 2021/3, p. 617.

⁵² Cfr. Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/3, p. 621; Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2016, n. 48696, *ivi*, 2017/3, p. 622; Trib. Napoli, sez. I, decr. 6 dicembre 2016, *ivi*, 2017/3, p. 622; Trib. Perugia, sez. I, decr. 26 marzo 2018, *ivi*, 2018/3, p. 689; Trib. Roma, sez. I, decr. 11 maggio 2018, *ivi*, 2018/3, p. 694; Trib. Bologna, decr. 6 luglio 2018, *ivi*, 2018/3, p. 695; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, parere 10 aprile 2019, ric. P16-2018-001, *ivi*, 2019/3, p. 588; Corte cost., sent. 15 novembre 2019, n. 237, *ivi*, 2019/3, p. 588; Trib. civ. Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3017,



rettifica di sesso⁵³, e in tema di eutanasia e di fine vita⁵⁴. Di fronte al variegato panorama giuridico interessante diversi aspetti della dimensione bioetica contemporanea, i principi costituzionali

«non solo vengono a costituire criteri di interpretazione del diritto vigente, o direttive vincolanti per il *jus condendum*; ma fungono, in quanto valori (fino a prova contraria) comuni, anche da criteri orientativi della libertà e della responsabilità individuale nella concretezza dell'agire biomedico»⁵⁵.

Seguendo tale impostazione, può affermarsi, in conclusione, che il diritto positivo e la giurisprudenza italiana devono contenere il loro margine di disponibilità e di manovra, in materia bioetica, esattamente entro l'orizzonte giuridico disegnato e illuminato dai principi costituzionali previsti a presidio e a tutela della persona umana.

ivi, 2020/3, p. 632; Cass civ., sez. I, ord. 29 aprile 2020, n. 8325, *ivi*, 2020/3, p. 631; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. V, 16 luglio 2020, n. 11288/18, *ivi*, 2021/3, p. 622.

⁵³ Cfr. Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 180, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/3, p. 623.

⁵⁴ Cfr. Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2018/3, p. 725; Corte cost., sent. 13 giugno 2019, n. 144, *ivi*, 2019/3, p. 589.

⁵⁵ **G. DALLA TORRE**, *Bioetica e diritto. Saggi*, cit., p. 64.